

Modificato con deliberazioni consiliari: n. 89 del 23.12.1997 – n. 26 del 27.04.2004

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 52 DEL 30.10.1995

*REGOLAMENTO
DI
COMUNALE
POLIZIA MORTUARIA*

---00---

COMUNE DI PORTO VIRO
(Provincia di Rovigo)

2	pag.	Disposizioni Generali	CAPO I
2	pag.	Dennuncia della causa di Morte e Accertamento dei Decessi	CAPO II
4	pag.	Periodo di osservazione dei cadaveri	CAPO III
4	pag.	Depositi di osservazione ed obitori	CAPO IV
4	pag.	Trasporto dei cadaveri	CAPO V
5	pag.	Riscontro diagnostico	CAPO VI
		Rilascio di cadaveri a scopo di studio	
		Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico	
8	pag.	Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere	CAPO VII
8	pag.	Disposizioni generali sul servizio dei cimiteri	CAPO VIII
		Piani cimiteriali	
9	pag.	Disposizioni tecniche generali	CAPO IX
9	pag.	Camera mortuaria	CAPO X
9	pag.	Sala per autopsie	CAPO XI
9	pag.	Ossario Comune	CAPO XII
10	pag.	Inumazione	CAPO XIII
11	pag.	Tumulazione	CAPO XIV
11	pag.	Cremazione	CAPO XV
12	pag.	Esumazione ed estumulazione	CAPO XVI
		Sepolture private	
		Concessioni	CAPO XVII
13	pag.	Sepolcri privati fuori dai cimiteri	CAPO XVIII
16	pag.	Servizio di illuminazione votiva	CAPO XIX
17	pag.	Disposizioni finali e transitorie	

INDICE

Il presente regolamento disciplina i servizi mortuari di competenza del Comune, il trasporto dei cadaveri, le concessioni relativi alle sepolture private nonché la tenuta e pulizia dei cimiteri, in applicazione del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, n.285, del Titolo VII del R.D. 09.07.1939, n.1238 sull'ordinamento dello stato civile e del Titolo VI del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934, n.1265.

Art. 1

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 2

1. La dichiarazione di morte è fatta entro ventiquattro ore dal decesso all'ufficiale dello stato civile del luogo da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso.

2. Se la morte avviene fuori dell'abitazione del defunto, la dichiarazione può anche essere fatta da due persone che ne sono informate.

3. In caso di morte in ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi, il direttore o chi ne è delegato dall'amministrazione deve trasmettere avviso della morte, nel termine fissato nel comma primo, all'ufficiale dello stato civile con le indicazioni stabilite nell'art. seguente.

Art. 3

1. L'atto di morte deve enunciare il luogo, il giorno e l'ora della morte, il nome e il cognome, l'età, il luogo di nascita, la professione e la residenza del defunto e, quando si tratta di straniero, la cittadinanza; il nome e il cognome del coniuge superstite, se il defunto era congiunto in matrimonio, o del predefunto coniuge, se era vedovo; il nome e il cognome, la professione e la residenza del padre e della madre del defunto; il nome e il cognome, l'età, la professione e la residenza dei dichiaranti.

2. In qualunque caso di morte violenta ovvero avvenuta in un istituto di prevenzione o di pena, non si fa menzione nell'atto di tali circostanze.

Art. 4

1. I medici, a norma dell'art.103, sub a) del T.U.L.S.S., approvato con regio decreto 27.07.1934, n.1265, debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

2. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione immediatamente all'Unità locale socio sanitaria dove è avvenuto il decesso.

3. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art.100 del Decreto del Presidente della Repubblica 13.02.1964, n.185.

4. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui all'art.7.

5. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.

6. La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della sanità, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica.

7. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal Comune ove è avvenuto il decesso, all'unità locale socio sanitaria competente per territorio. Qualora il decesso fosse residente nel territorio di una unità locale socio sanitaria diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte all'unità locale socio sanitaria di residenza.

8. Spetta alle unità locali socio sanitarie l'istituzione e l'aggiornamento di un registro, distinto per ogni comune incluso nei loro rispettivi territori, contenente l'elenco dei deceduti e della relativa causa di morte.

Art. 5
Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal comma 5 dell'art. 4, si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute nel successivo articolo 33.

Art. 6
Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

Art. 7
1. Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate da un medico nominato dall'unità locale socio sanitaria competente.
2. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art. 141 dell'ord. s.c.
3. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 11, 12 e 13, e comunque non dopo le trenta ore.

Art. 8
1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'unità locale socio sanitaria competente per territorio.
2. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'unità locale socio sanitaria incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perchè questa rilasci il nulla osta alla sepoltura.

Art. 9
1. L'autorizzazione alla sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 141 del regio decreto 9.7.39, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, dall'ufficiale dello stato civile.
2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art. 8.

Art. 10
1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del R.D. 9.7.39, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'unità locale socio sanitaria.
3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'unità locale socio sanitaria accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

CAPO III

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 11

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 02.12.1975, n.644 e successive modificazioni.

Art. 12

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. 11.

Art. 13

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'unità locale socio sanitaria, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art. 14

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

2. Nel caso di decessi per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il coordinatore sanitario dell'unità locale socio sanitaria, adotta le misure cautelative necessarie.

CAPO IV

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. 15

1. In apposito locale saranno ricevute e tenute in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;

b) morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico;

c) ignote, di cui debba fare esposizione al pubblico per il riconoscimento.

2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Art. 16

Per quanto concerne l'obitorio previsto dall'art.13 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, n.285, si osservano in particolare le norme contenute nello stesso art.13 e nei successivi 14 e 15.

CAPO V

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 17

1. Il trasporto delle salme è:
 - a) a pagamento, secondo una tariffa stabilita dall'autorità comunale quando vengono richiesti servizi o trattamenti speciali;
 - b) a carico del comune in ogni altro caso.
2. L'unità locale socio-sanitaria competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

Art. 18

Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del Capo III deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 19

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
2. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
3. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'unità locale socio-sanitaria competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive, di volta in volta prescritte, al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 20

1. Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero si esegue a cura del Comune, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servizi di mezzi speciali di trasporto ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a).
2. L'Amministrazione comunale, con deliberazione del Consiglio Comunale, stabilirà se il servizio dei trasporti funebri dovrà essere esercitato:
 - a) dal Comune e con diritto di privata;
 - b) da terzi.
3. In entrambi i casi i trasporti di cui alla lettera a) dell'art. 17 del presente regolamento, sono soggetti al pagamento di un diritto fisso stabilito con deliberazione del C.C., l'entità del quale, nel caso di trasporti con mezzi speciali eseguito da terzi, non può superare quello stabilito per trasporti di ultima categoria svolti nel territorio comunale.
4. Sono esenti dal pagamento di qualsiasi diritto i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri.

Art. 21

1. I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada, debbono essere interamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.
 2. Detti carri possono essere posti in servizio da parte del Comune e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dall'Unità Locale socio-sanitaria che deve controllarne almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.
 3. Un apposito registro, dal quale risulta la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.
- Per le caratteristiche e l'ubicazione delle rimesse di carri funebri si osservano le norme di cui all'art. 21 del DPR 285/90 nonché del Regolamento comunale per il servizio di trasporti funebri con diritto di pri-

vativa, regolarmente approvato con deliberazioni dei due ex Comuni di Contarina e Donada, tenuto conto che tale servizio è concesso in appalto con diritto di esclusiva a ditta privata.

Art. 22

Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

Art. 23

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti.

2. Il Decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco dal Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

3. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai sindaci di questi comuni.

4. L'incaricato del trasporto deve essere munito della citata autorizzazione che deve essere consegnata al custode del cimitero.

Art. 24

1. Per i morti di malattie infettive-diffusive di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art.23 può essere data soltanto quando risulta accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dall'art.27 seguendo le prescrizioni degli artt. 19 e 28.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da e per l'estero e quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco previsto nel comma 1.

Art. 25

1. Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti generi al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

2. All'intuori di questo caso, il trasporto delle generi di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art.23.

Art. 26

Per i trasporti all'estero o dall'estero si osservano le norme previste nel Capo IV del D.P.R. 10.09.1990, n.285.

Art. 27

1. Per il trasporto da Comune a Comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.

2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.

3. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

4. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm. se di zinco, a 1,5 mm. se di piombo.

5. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm.

Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

6. Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, tra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

7. Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

8. Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

1. Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilati, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli articoli 19 e 24.
2. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,60 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.

Art. 32

1. Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche si seguono le norme degli articoli precedenti.
2. Il direttore dell'istituto o del dipartimento universitario prende in consegna la salma dall'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta con la migliore cura e ricollocata nel feretro, al servizio comunale per il trasporto funebre, dopo averne data comunicazione scritta al Sindaco.

Art. 31

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori dal Comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.
2. Se il trasporto delle salme avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

Art. 30

E' considerato come avvenuto nel territorio italiano a tutti gli effetti del presente regolamento ogni decesso verificatosi a bordo di navi ed aeromobili battenti bandiera nazionale.

Art. 29

1. Per il trasporto di cui all'art. 27, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.
2. Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorso 48 ore dal decesso.
3. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 28

9. Le pareti laterali della cassa comprese fra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
10. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri.
11. La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 centimetri, distanti l'una dall'altra non più di 50 centimetri, saldamente fissate mediante chiodi o viti.
12. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
13. Per il trasporto da un Comune ad un altro Comune che disti non più di 100 chilometri, salvo il caso previsto dall'art. 24 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.
14. Il Ministero della Sanità, anche su richiesta degli interessati, può autorizzare, per il trasporto di salma da Comune a Comune l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti ai commi precedenti, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.

1. I registri indicati nell'art.36 debbono essere presentati ad ogni richiesta dagli organi di controllo.

Art. 37

- a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art.9, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabico portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
 - b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati depositi;
 - c) la generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
 - d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.
1. Tutti i cimiteri devono assicurare un servizio di custodia.
2. Il responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art.9; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:

Art. 36

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
2. Il coordinatore sanitario dell'Unità locale socio sanitaria controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 35

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
 - d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art.10;
 - e) i resti mortali delle persone sopra elencate.
1. Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

Art. 34

DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI

CAPO VII

Art. 33 Per quanto concerne le materie del presente Capo si applicano le norme previste dal Capo V, VI, VII e VIII del D.P.R. 10.09.1990, n.285.

Art. 33

RISCONTRO DIAGNOSTICO RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE

CAPO VI

3. Se le ossa od i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

2. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

CAPO VIII

COSTRUZIONE DEI CIMITERI PANI CIMITERIALI DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

Art. 38

1. L'ufficio comunale deve essere dotato di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio, estesa anche nelle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.

2. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

3. Per quanto riguarda l'ampliamento o la nuova costruzione di cimiteri valgono le norme riportate nel Capo X del D.P.R. 10.09.1990, n.285.

CAPO IX

CAMERA MORTUARIA

Art. 39

Il cimitero deve essere dotato di una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento, provvoluta di arredi per la loro deposizione. Essa funge altresì come deposito di osservazione previsto dall'art. 12 del D.P.R. n.285/90.

CAPO X

SALA PER AUTOPSIE

Art. 40

Il cimitero deve essere dotato di una sala per autopsie per l'assolvimento delle funzioni obitoriali previste agli artt. 13 e 14 del D.P.R. n.285/90, distinta dalla camera mortuaria. I requisiti della sala in oggetto sono definiti dall'art. 66 dello stesso D.P.R. 285/90.

CAPO XI

OSSARIO COMUNE

Art. 41

L'ossario consiste in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni che si trovino nelle condizioni previste dal IV comma dell'art.57 e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero.

CAPO XII INUMAZIONE

Art. 42

1. I campi destinati all'inumazione, all'aperto ed al coperto, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e minareologica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.
2. Essi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 43

1. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.
3. Sulle sepolture gratuite nei campi di inumazione è consentita, in sostituzione del cippo regolamentare, l'apposizione di croci, lapidi, lampade, fregi, ritratti od altri manufatti.
4. La relativa autorizzazione è concessa dal Sindaco.
5. Nell'autorizzazione devono essere stabiliti i materiali, le dimensioni e le caratteristiche dei manufatti di cui si chiede la posa in opera sulle sepolture.
6. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato depositato il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 44

1. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età, devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra di almeno metri 0,50 da ogni lato.
2. I vasetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Art. 45

Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra di almeno metri 0,50 da ogni lato.

Art. 46

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 47

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
3. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.
4. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a centimetri 2.
5. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

1. I requisiti per la progettazione e la costruzione dei crematori sono definiti dall'art. 78 del D.P.R. 10.09.90, n. 285.
2. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

Art. 50

CREMAZIONE

CAPO XIV

1. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dall'articolo 27.
2. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 49

1. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.
2. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
3. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
4. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.
5. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.
6. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
7. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.
8. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.
9. E' consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o di altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.
10. E' consentito poter collocare in un loculo, tumulo o nicchia separata unitamente al feretro, cassette ossario contenenti i resti di congiunti, provenienti da esumazioni o estumulazioni compatibilmente con la capacità di contenimento negli stessi.

Art. 48

TUMULAZIONE

CAPO XIII

6. Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice.
7. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri.
8. Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
9. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
10. Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
11. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

- La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20, della Legge 4.1.1968, n. 15.
- Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato.
- La dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'associazione.
- L'autorizzazione di cui al comma 2° non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
- In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

Art. 51

1. La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dal Sindaco, ponendo nel crematorio l'intero feretro.
 2. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
 3. Nel cimitero sarà predisposto un edificio per accogliere queste urne; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad Enti Morali.
- L'edificio dovrà avere le seguenti dimensioni minime: mt. 3,00 x 2,00 x 1,20 di profondità
 e le seguenti caratteristiche:
 Le urne dovranno avere le seguenti dimensioni: cm. 30 x 30 x 40.
 4. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti artt. 23 e 25, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclei di radioattivi.
- 5. Il cimitero dovrà avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

Art. 52

1. La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'articolo 343, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile.
2. Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

CAPO XV

ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Art. 53

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.
2. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco.

Art. 54

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, per trasportate in altre sepolture o per cremarle.
2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate in sala autptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.
3. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario dell'unità locale socio sanitaria e dell'incaricato del servizio di custodia, e per le stesse valgono le norme di cui al primo comma del successivo art. 59.

1. Il Comune può provvedere nel piano regolatore cimiteriale aree destinate alla costruzione di sepolture private.

Art. 61

SEPOLTURE PRIVATE CONCESSIONI

CAPO XVI

Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dall'art.54.

Art. 60

1. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constatato la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

2. Qualora la predetta autorità sanitaria constatata la non perfetta tenuta del feretro può, ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.

Art. 59

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

2. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art.410 del Codice Penale.

Art. 58

1. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Sindaco.

2. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

3. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

4. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del coordinatore sanitario.

Art. 57

1. Le ossa che si rinvenivano in occasione delle inumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierte per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassette di zinco prescritte dall'art.32.

2. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10.09.1982, n.915, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

Art. 56

1. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;

b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiarare che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 55

1. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

1. La concessione del diritto di sepoltura è atto unilaterale dell'Amministrazione comunale.

Art. 68

I concessionari sono tenuti al pagamento del canone corrispettivo che sarà stabilito ed aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 67

provvedimento del Consiglio Comunale in sede di adozione del piano regolatore dei cimiteri.

3. La destinazione, delimitazione e zonizzazione delle aree sepolcrali sono stabilite con

2. Le concessioni sono rinnovabili, a domanda degli aventi diritto, per un uguale periodo.

cappelle familiari..... per anni 99;

d) concessione di aree privilegiate per costruzione di tombe monumentali o

c) concessione di aree per costruzione di sepolture senza edicole funerarie..... per anni 30;

di resti..... per anni 50;

b) concessione di cellette ossario costruite dal Comune per tumulazione di ossa o

a) concessione di loculi costruiti dal Comune per sepolture individuali..... per anni 50;

1. Le concessioni di cui agli artt. precedenti sono a tempo determinato e della seguente durata:

Art. 66

di un adeguato ossario.

2. Nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti possono impiantare, in luogo delle sepolture

Tale concessione non può essere oggetto di cessione tra privati.

aree destinate alla costruzione di sepolture.

1. La sepoltura privata è una concessione amministrativa. Per essa il Comune concede al privato

l'uso, per un determinato periodo di tempo, di opere sepolcrali costruite dal Comune stesso, oppure di

Art. 65

4) aree per la costruzione di tombe monumentali o cappelle familiari.

3) aree per la costruzione di sepolture senza edicole funerarie;

2) cellette-ossario pure costruite dal Comune in colombari per la tumulazione di ossa o di resti;

le arcate e loggiati;

1) loculi per tumulazione individuale, costruiti dal Comune in colombari lungo i muri di cinta o sotto

b) sepoltura privata a pagamento mediante concessione del diritto d'uso a tempo determinato di:

a) sepoltura gratuita nei campi di inumazione;

Nel cimitero comunale esistono le seguenti specie di sepoltura :

Art. 64

accolte nel sepolcro.

2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere

competente.

1. I singoli progetti di costruzioni di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco su

Art. 63

conforme parere della commissione edilizia e del coordinatore sanitario dell'unità locale socio sanitaria

completamento della capienza del sepolcro.

E' comunque consentita la sepoltura di altre persone oltre ai concessionari, in via temporanea e

relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al

concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal

Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei

Art. 62

Esse possono essere concesse a privati e ad enti per la costruzione di sepolture a sistema di

2. Le sepolture private non possono avere il diritto accesso con l'esterno del cimitero.

3. Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a

sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente

regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni, sia per le estumulazioni ed esumazioni.

2. La disciplina dei rapporti tra Comune e Concessionario sarà oggetto di apposito atto di concessione, con espresso richiamo alle norme di legge e regolamenti, anche futuri in quanto applicabili.

Art. 69

1. Per ottenere la concessione gli interessati dovranno presentare domanda in carta legale al Sindaco con l'indicazione dell'oggetto della richiesta (area, loculo, cella-ossario, ecc.) e sua ubicazione nel cimitero.

2. Dell'esito della domanda viene data comunicazione al richiedente il quale dovrà versare il corrispettivo e presentarsi per la stipula della relativa concessione entro il termine assegnato, pena la decadenza.

Art. 70

Nuova formulazione art.70, modificato con D.C.C. n.26/2004

1. Per le concessioni di sepolture costruite dal Comune si osservano le seguenti priorità:

- tumulazione di salma;
- traslazione di salma tumulata in via provvisoria in loculo assegnato ad altri;
- traslazione di salma a richiesta del concessionario;
- concessione a persone viventi per tumulazione futura.

2. Deve comunque essere assicurata la disponibilità di un congruo numero di loculi per le richieste di cui al punto a).

Art. 71

1. Nelle costruzioni a colombario per file sovrapposte non possono essere concessi più di due loculi nella stessa fila orizzontale.

2. Le richieste di loculi in numero superiore a tre saranno accolte assegnandoli secondo il senso verticale.

3. Non è ammessa la concessione di oltre quattro loculi allo stesso richiedente.

Art. 72

1. Su ogni loculo concesso dovrà essere collocata una lapide di marmo, a cura e spese del concessionario.

2. Per quelli costruiti dal Comune, a cura e spese dello stesso Comune.

2. Le raffigurazioni sulla lapide, eventuali fregi, ornamenti ed epitaffi devono essere sottoposti all'approvazione del Sindaco (a cura e spese del concessionario).

Art. 73

1. Il concessionario di un'area cimiteriale acquista il diritto ed assume l'obbligo di costruire sull'area stessa un sepolcro.

2. Allo scadere del periodo di concessione o del rinnovo, la costruzione rimane di proprietà del Comune.

Art. 74

1. Le spese di manutenzione delle sepolture private, sia individuali che collettive e familiari sono a carico del concessionario.

2. Nel caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e con spese a carico degli inadempienti, da recuperarsi coattivamente a norme di legge.

Art. 75

Nel caso che la concessione di sepoltura sia fatta a due o più famiglie che intendono riunirsi per la costruzione di una tomba, i concessionari rispondono, in solido di tutti gli obblighi ed oneri inerenti alla concessione.

Art. 76

Le concessioni di sepolture private si estinguono per scadenza del termine, per revoca, decadenza, rinuncia e cause di forza maggiore.

Art. 77

1. La revoca può essere esercitata dal Comune per eccezionali esigenze di pubblico interesse. In tal caso i concessionari hanno diritto ad ottenere a titolo gratuito un posto corrispondente alla prece-

Per la costruzione della cappelle private fuori dal cimitero destinate ad accogliere salme o resti mortali, di cui all'art.340, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.07.1934, n.1265, occorre l'autorizzazione del Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale, sentito il coordinatore sanitario dell'unità locale socio sanitaria. Il richiedente farà eseguire a proprie spese apposita ispezione tecnica.

Art. 83

SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAI CIMITERI

CAPO XVII

Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria o per morte o irreperibilità degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione delle opera pericolanti, previa diffida agli interessati da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni, salvo ad esercitare il diritto di revoca della concessione prevista dall'art.66.

Il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno uso e possesso pubblico del posto o dei posti abbandonati, vendendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo.

Art. 82

1. Il diritto d'uso come sopra ceduto, convalidato dall'autorizzazione del Sindaco, è irrevocabile.

2. Il nuovo concessionario si assume automaticamente i diritti e le obbligazioni contenute nell'atto originario di concessione.

Art. 81

1. Tutte le concessioni si estinguono per soppressione del cimiteri, salvi i diritti dei concessionari previsti dalle leggi in vigore.

2. Nel caso di richiesta urgente per tumulazione di cadavere ove non vi fossero loculi disponibili nel cimitero, il Sindaco può autorizzare la concessione del diritto d'uso di loculo non ancora utilizzato da un concessionario. In tal caso:

a) La cessione è temporanea e gratuita e deve risultare da atto scritto;

b) La cessione non è consentita quando ricorrono motivi di contrasto con l'atto di prima concessione o quando la cessione stessa ha evidenti fini di speculazione.

Art. 80

1. La rinuncia può avvenire per trasferimento della salma in altra sepoltura o per altre cause che devono essere valutate ed accettate dall'amministrazione comunale.

2. Nel caso di aree inedificate o di loculi o celle non utilizzate la retrocessione al Comune avverrà alle seguenti condizioni:

a) per rinuncia a concessioni temporanee di aree-loculi o celle ossario non utilizzate, rimborso pari al 100% del corrispettivo pagato;

b) per rinuncia a concessione temporanea di loculi o celle ossario già utilizzate - nessun rimborso.

3. In caso di rinuncia o mancato rinnovo di aree avute in concessione e edificate in tutto o in parte il Comune provvederà alla determinazione del valore della costruzione con perizia di stima da parte del tecnico comunale.

Il prezzo di assegnazione del terreno sarà pari al valore di cessione dell'area e della costruzione come sopra determinato.

Al rinunciatario sarà rimborsato il solo costo della costruzione incamerato dall'Ente.

Art. 79

La decadenza può essere dichiarata dal Comune, previa regolare diffida al concessionario, per inadempimento delle obbligazioni contenute nell'atto di concessione. In tal caso nessun rimborso è dovuto da parte del Comune.

Art. 78

1. La rinuncia può avvenire per trasferimento della salma in altra sepoltura o per altre cause che devono essere valutate ed accettate dall'amministrazione comunale.

2. Nel caso di aree inedificate o di loculi o celle non utilizzate la retrocessione al Comune avverrà alle seguenti condizioni:

a) per rinuncia a concessioni temporanee di aree-loculi o celle ossario non utilizzate, rimborso pari al 100% del corrispettivo pagato;

b) per rinuncia a concessione temporanea di loculi o celle ossario già utilizzate - nessun rimborso.

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12.7.1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24.11.1981, n. 689.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia al D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

Art. 88

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO XIX

L'Amministrazione provvede al servizio dell'illuminazione votiva delle sepolture in amministrazione diretta o mediante affidamento in gestione a ditta privata sufficientemente attrezzata e idonea allo scopo, sulla base di deliberazione consultiva che fisserà in entrambi i casi, le norme di esercizio e le relative tariffe di utenza.

Art. 87

SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

CAPO XVIII

Le concessioni perpetue o a tempo determinato di durata diversa da quello previsto dall'art. 66 rilasciate anteriormente dai due ex Comuni di Contarina e Donada, alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano confermate ma possono essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, nel caso di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero, salvi i casi di estinzione di cui agli artt. 76 e seguenti.

Art. 86

1. Le cappelle private costruite fuori dal cimitero devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dal presente regolamento per le sepolture private esistenti nei cimiteri.

2. La loro costruzione ed il loro uso sono consentiti soltanto quando siano attorniate per un raggio di metri 200 da fondi di proprietà delle famiglie che ne chiedono la concessione e sui quali gli stessi assumano il vincolo di inalienabilità e di ineditabilità.

3. Venendo meno le condizioni di fatto previste dal comma 2, i titolari delle concessioni decadono dal diritto di uso delle cappelle.

4. Le cappelle private costruite fuori dal cimitero, nonché i cimiteri particolari, preesistenti alla data di entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265, sono soggetti come i cimiteri comunali, alla vigilanza dell'autorità comunale.

Art. 85

Per la tumulazione nelle cappelle private di cui all'art. 65 e seguenti, oltre l'autorizzazione di cui all'art. 9, occorre il nulla osta del Sindaco, il quale lo rilascia dopo aver accertato che il defunto aveva diritto a ricevere sepoltura nella cappella.

Art. 84

COMUNE DI PORTO VIRO

PROVINCIA DI ROVIGO

(Sorto il 1° Gennaio 1995 dalla fusione dei comuni di Contarina e Donada - Legge Reg. del Veneto N. 49 del 14-9-94)

IL PRESENTE REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA:

- è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 52 del 30.10.1995;
- è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 14.11.1995 per 15 giorni consecutivi e liberi;
- è pervenuto al Comitato Regionale di Controllo - Sezione di Rovigo il 16.11.1995 al n. 4795;
- è divenuto esecutivo per decorrenza dei termini il 07.12.1995;
- è stato ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 12.12.1995;
- è entrato in vigore il 26.12.1995

IL SEGRETARIO GENERALE

Finesso dr. Emanuela

